STATUTO

INDICE

Capo I Principi fondamentali

- 1 Il Comune Art
- 2 Il territorio e la sede Art.
- Art. 3 – Albo Pretorio
- 4 Finalità Art.
- 5 Tutela della salute Art.
- 6 Tutela del patrimonio naturale, storico ed arti-Art.
- 7 Promozione di attività culturali, dello sport e Art. tempo libero

Capo II Funzioni, compiti e programmazione

- 8 Le funzioni del Comune Art.
- 9 I servizi di competenza statale
- Art. 10 La programmazione

Capo III

Partecipazione, diritti dei cittadini, azione popolare

- Art. 11 Partecipazione
- Art. 12 Informazione e diritti dei cittadini
- Art. 13 Tutela delle situazioni giuridiche soggettive
- Art. 14 Libere forme associative
- Art. 15 Organismi di partecipazione
- Art. 16 Iniziativa popolare
- Art. 17 Istanze
- Art. 18 Petizioni Art. 19 - Proposte
- Art. 20 Referendum consultivi
- Art. 21 Il Difensore Civico

Capo IV Le attribuzioni degli organi

- Art. 22 Organi del Comune
- Art. 23 Il Consiglio comunale: poteri
- Art. 24 Le competenze del consiglio comunale
- Art. 25 Gruppi consiliari
- Art. 26 Commissioni consiliari
- Art. 27 Diritti, poteri e obblighi dei Consiglieri comu-
- Art. 27-bis Dimissioni, surrogazione e supplenza dei Consiglieri Comunali
- Art. 28 Regolamento interno
- Art. 29 Composizione della Giunta
- Art. 30 Elezione del Sindaco e della Giunta
- Art. 31 Le competenze della Giunta
- Art. 32 Il Sindaco: funzioni e poteri
- Art. 33 Il Sindaco: competenze
- Art. 33-bis Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco
- Art. 34 Il Vicesindaco

Capo V Ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici

- Art. 35 Organizzazione degli uffici e del personale
- Art. 36 Il Segretario Comunale
- Art. 37 I pareri
- Art. 38 I servizi pubblici locali
- Art. 39 Le Convenzioni
- Art. 40 I Consorzi
- Art. 41 Istituzioni
- Art. 42 Azienda speciale
- Art. 43 Revoca
- Art. 44 Accordi di programma
- Art. 45 Unione di Comuni

Capo VI Collaborazione tra Comune e Provincia

- Art. 46 I principi di collaborazione
- Art. 47 La collaborazione alla programmazione

Capo VII Finanza e controllo di gestione

- Art. 48 Autonomia finanziaria
- Art. 49 Controlli di gestione
- Art. 50 Servizio di tesoreria
- Art. 51 Contabilità
- Art. 52 Demanio e patrimonio
- Art. 53 Verifica dell'efficienza ed efficacia
- Art. 54 Revisore del Conto

Capo VIII L'attività normativa

- Art. 55 Ambito di applicazione dei regolamenti
- Art. 56 Procedimento di formazione dei regolamenti

Capo IX Norme finali e transitorie

- Art. 57 Deliberazione dello Statuto
- Art. 58 Modifiche dello Statuto
- Art. 59 Entrata in vigore

Capo I Principi fondamentali

Art. 1 - Il Comune

1. Il Comune è Ente Locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Il Comune è ripartizione territoriale della Repubblica e sede del decentramento dei servizi e degli uffici dello

- 3. Il Comune è dotato di autonomia statutaria e finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.
- 4. Il Comune è titolare di funzioni proprie. Esercita, altresì, secondo le leggi dello Stato e della Regione le funzioni da essi attribuite o delegate.
- 5. Il Comune realizza l'autogoverno della comunità mediante i poteri e gli istituti di cui al presente statuto.

Art. 2 – Il territorio e la sede

- 1. Il territorio del Comune si estende per kmq 16,13 e confina a:
 - Nord: Comune di Piadena
 - Sud: Comune di Martignana di Po e Comune di Gus-
 - Est: Comune di Casteldidone
 - Ovest: Comune di Solarolo Rainerio e Comune di
- 2. La circoscrizione del Comune è costituita dal Capoluogo San Giovanni in Croce, dalla borgata San Zavedro e dalle seguenti cascine: Albano, Case Sparse, Fabbriche, Fenilone, Finale, Finaletto, Fornace, Gazzini, Italia, Onide, Oseline, Pozze, San Zeno; tutti storicamente riconosciuti dalla comunità.
- 3. La circoscrizione territoriale del Comune può essere modificata con legge della Regione, a condizione che la popolazione interessata sia sentita ed esprima la propria volontà mediante referendum consultivo.
- 4. La sede del Comune è fissata nel capoluogo in via Busi n. 18. Presso di essa si riuniscono la Giunta e il Consiglio, salvo esigenze particolari che possono vedere gli organi riuniti in altra sede.

Art. 3 – Albo Pretorio

- 1. Il Comune ha un albo pretorio ubicato nella propria sede – per la pubblicazione delle deliberazioni, dei decreti, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
- 2. L'albo pretorio è situato in luogo accessibile al pubblico durante il normale orario di apertura degli uffici.
- 3. Tutte le deliberazioni del Consiglio e della Giunta Comunale sono pubblicate, almeno per estratto contenente la parte dispositiva, mediante affissione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
- 4. Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al comma 1º avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 4 – Finalità

1. Il Comune fonda la propria azione sui seguenti criteri e principi sanciti dalla Costituzione:

a) il riconoscimento e la difesa dei diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità;

b) la richiesta dell'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale;

- c) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti sia nel proprio ambito che nella comunità nazionale ed internazionale;
- d) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona, anche mediante l'attività delle organizzazioni di volontariato:
 - e) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, am-

bientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio al fine di garantire alla collettività una migliore qualità della vita.

- Promuove ed assicura la presenza di entrambi i sessi negli Organi collegiali del Comune, nonché degli Enti, Aziende ed Istituzioni da essi dipendenti, in conformità delle norme in materia.
- 3. Assicura il pieno rispetto della dignità umana ai portatori di handicap e riconosce priorità nei programmi e negli interventi pubblici in presenza di accertate gravità onde favorire la loro integrazione nella scuola, nel lavoro e nelle varie formazioni sociali, mediante le modalità stabilite con atti regolamentari.

Art. 5 – Tutela della salute

1. Il Comune:

- a) concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute ed attiva idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di
- b) opera per l'attivazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli emarginati, agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi.
- 2. A tal fine il Sindaco può concludere accordi con altri Comuni, con l'Amministrazione Provinciale, con strutture sanitarie operanti sul territorio comunale nonché con l'USSL per dare concreta attivazione alle misure neces-

Art. 6 – Tutela del patrimonio naturale, storico ed artistico

- 1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare, potenziare e difendere l'ambiente adottando appositi Regolamenti, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.
- 2. Tutela il patrimonio storico, artistico e archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.

Art. 7 – Promozione di attività culturali, dello sport e tempo libero

- 1. Il Comune incoraggia, favorisce e promuove manifestazioni culturali, ricreative e sportive, anche a carattere dilettantistico, finalizzate alla crescita culturale delle persone, con particolare attenzione ai giovani ed agli anziani.
- 2. Per raggiungere tali scopi il Comune valorizza e favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive. Promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni ai sensi dell'art. 7 comma 5 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
- 3. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti sono disciplinati da apposite convenzioni stipulate fra il Comune e gli enti, organismi ed associazioni interessati. Tali convenzioni devono altresì prevedere il concorso degli enti, organismi ed associazioni alle sole spese di gestione, salvo che non ne sia prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale perseguite dagli enti.

Capo II Funzioni, compiti e programmazione

Art. 8 - Le funzioni del Comune

- 1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settore organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
- 2. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

Art. 9 – I servizi di competenza statale

- 1. Il Comune gestisce il servizio elettorale, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare.
- 2. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.
- 3. Il Comune svolge ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale affidate in forza di legge, la quale regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

Art. 10 - La programmazione

- 1. Il Comune assume la politica di programmazione coordinata con la Regione, con la Provincia e con gli altri Enti territoriali come metodo ordinatore della propria attività; concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle Regioni e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
- 2. Il Comune realizza la programmazione mediante la partecipazione democratica dei cittadini, delle associazioni e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.
- 3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e con la Regione sono informati ai principi di cooperazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

Capo III Partecipazione, diritti dei cittadini, azione popolare

Art. 11 – Partecipazione

1. Il Comune favorisce e promuove la partecipazione dei cittadini, sia per l'intrinseco valore democratico della stessa, sia al fine di individuare le soluzioni migliori ai problemi della comunità.

2. A tali fini:

- a) assicura a tutti i cittadini, singoli o associati, il diritto all'informazione e all'accesso ai documenti, agli atti e ai provvedimenti amministrativi;
- b) garantisce la partecipazione degli interessati ai procedimenti relativi all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive;
 - c) valorizza le libere forme associative;
 - d) promuove organismi di partecipazione.

Art. 12 – Informazione e diritti dei cittadini

- 1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, il Comune, con le modalità stabilite dal Regolamento, assicura alla popolazione informazioni sull'attività svolta, in particolare sul funzionamento dei servizi, sui requisiti per accedervi, sulle caratteristiche delle prestazioni.
- 2. Il Comune garantisce inoltre, nei limiti previsti dalle leggi, ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame delle domande che li riguardano, con esattezza, inequivocità e completezza, ed entro tempi certi definiti dal Regolamento.
- 3. Tutti i cittadini, sia singoli che associati, hanno diritto di accedere, con le modalità ed i tempi stabiliti dal Regolamento, ai documenti, agli atti ai provvedimenti amministrativi ed eventualmente di averne copia.
- 4. Il Regolamento disciplina l'accesso da parte degli Enti delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni, alle strutture ed ai servizi comunali.

Art. 13 – Tutela delle situazioni giuridiche soggettive

- 1. Al fine di tutelare le situazioni giuridiche soggettive il Comune comunica l'avvio del procedimento amministrativo ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti.
- 2. L'avvio del procedimento amministrativo viene altresì comunicato ad altri soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai destinatari, ai quali possa derivare pregiudizio dal provvedimento stesso.

- 3. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno la facoltà di:
- a) prendere visione degli atti e dei documenti amministrativi;
- b) presentare memorie scritte e documenti. L'amministrazione ha l'obbligo di valutarli e di dare risposte entro 20 giorni dal ricevimento.
- 4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nel caso di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, né ai procedimenti tributari.
- 5. Le disposizioni stesse vengono derogate ove sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità nel procedimento. Resta salva inoltre la facoltà dell'Amministrazione di adottare provvedimenti cautelari.
- 6. Il Comune adotta le misure regolamentari ed organizzative idonee a garantire l'applicazione delle suddette disposizioni.

Art. 14 – Libere forme associative

- 1. Il Comune riconosce il valore pubblico delle attività svolte dalle associazioni di cittadini operanti sul territorio comunale.
- 2. Conseguentemente, nel pieno rispetto della loro autonomia ed indipendenza, garantisce ad esse:
- a) il diritto di accesso ai documenti, agli atti e ai provvedimenti amministrativi;
- b) il diritto di essere consultate prima dell'adozione di provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale che riguardino direttamente il settore nel quale esse operano;
- c) il diritto di essere consultate mediante conferenza annuale ordinaria congiunta (comune-associazioni) in preparazione della sessione del bilancio.
- 3. Alle associazioni operanti senza fine di lucro il Comune potrà concedere inoltre, previa adozione di atti deliberativi che ne stabiliscano i criteri, l'uso di locali comunali, di sale pubbliche e di attrezzature per specifiche iniziative oppure altre forme di agevolazione.
- 4. Presso gli Uffici Comunali è tenuto un apposito registro nel quale verranno iscritte le associazioni che operano sul territorio e che ne facciano specifica richiesta.
- 5. Al fine di essere ammesse ad usufruire dei diritti e delle agevolazioni sopraindicate le associazioni interessate devono inoltrare domanda al Sindaco, allegando copia dello statuto e dell'atto costitutivo.
- 6. Sull'accoglibilità delle domande si pronuncia, adottando specifico atto deliberativo, la Giunta Comunale, sentito il parere della Conferenza dei Capigruppo.
- 7. Copia delle deliberazioni suddette, corredate dal parere espresso dalla Conferenza dei Capigruppo, vengono trasmesse al Difensore Civico.

Art. 15 - Organismi di partecipazione

- 1. Il Comune può adottare ogni iniziativa tendente a promuovere la partecipazione dei cittadini.
- 2. Ciò può avvenire, in particolare, convocando assemblee popolari generali o limitate a specifiche categoria di cittadini per discutere temi di particolare importanza, o istituendo organismi permanenti costituiti per materie ed attività specifiche.
- 3. Gli organismi di partecipazione per materie ed attività specifiche possono essere istituiti solo mediante adozione da parte del Consiglio Comunale di apposite deliberazioni che ne stabiliscano composizione, compiti e durata.

Art. 16 – Iniziativa popolare

1. Tutti i cittadini aventi diritto al voto e che siano residenti nel Comune, hanno facoltà, in relazione alle materie di competenza del Comune, di presentare istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.

2. Delle istanze, petizioni, proposte, e delle relative risposte è inviata copia, a cura del Segretario Comunale, al Difensore Civico.

Art. 17 - Istanze

- 1. I cittadini, le associazioni i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.
- 2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 20 giorni dal Sindaco, o dal Segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.
- 3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal Regolamento sulla partecipazione il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta.

Art. 18 – Petizioni

- 1. I cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
- 2. Il regolamento determina i tempi e la procedura delle petizioni.

Art. 19 – *Proposte*

- 1. Il 4% (quattro per cento) dei cittadini aventi diritto al voto nel Comune può avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 30 giorni successivi all'organo competente, corredate dal parere dei responsabili dei servizi interessati e dal Segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.
- 2. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 20 giorni dalla presentazione della proposta.
- 3. Tra l'Amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

Art. 20 – Referendum consultivi

- 1. Al fine di conoscere l'opinione della cittadinanza su argomenti che ricadono sotto la potestà decisionale del Comune e che siano di particolare rilevanza, è consentito indire referendum consultivi.
 - 2. Il referendum è indetto dal Sindaco su richiesta:
- a) del Consiglio Comunale, a condizione che la stessa venga approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati;
- b) dal 20% (venti per cento) dei cittadini residenti nel Comune ed aventi diritto di voto.
- 3. La richiesta di referendum da parte del Consiglio Comunale deve essere promossa da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati, mediante specifica mozione contenente l'indicazione letterale del quesito.
- 4. Il Sindaco provvede a trasmettere detta mozione ad una Commissione di tre esperti in materie giuridiche affinché essa esprima parere circa l'ammissibilità del referendum stesso.

I componenti la Commissione vengono nominati dalla Giunta dopo aver sentito il parere della Conferenza dei capigruppo.

5. La mozione, corredata dal parere suddetto, viene iscritta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale entro 30 giorni dal ricevimento presso gli uffici comunali.

6. La richiesta di referendum ad iniziativa popolare deve essere inoltrata al Sindaco e deve essere corredata da:

- a) i dati anagrafici e le firme debitamente autenticate dei componenti il Comitato Promotore;
- b) l'indicazione letterale del quesito da sottoporre a referendum.
 - 7. Entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta di

referendum debbono essere depositate le firme di sottoscrizione, debitamente autenticate secondo le forme di legge.

- 8. Il Segretario Comunale, esaminata la richiesta di referendum ad iniziativa popolare, attesta per iscritto il numero di firme valide, entro 10 giorni dal deposito delle firme stesse.
- 9. Entro 20 giorni dal deposito delle firme autenticate il Sindaco trasmette la richiesta di referendum ad iniziativa popolare alla Commissione di tre esperti di cui al precedente comma 4, affinché esprima parere circa l'ammissibilità del referendum stesso.

Detto parere deve essere espresso entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta del Sindaco.

- 10. L'ammissibilità o meno del referendum ad iniziativa popolare viene pronunciata dal Consiglio Comunale sentito il primo firmatario del Comitato Promotore, mediante adozione di specifica e motivata deliberazione, sulla base dell'attestazione del Segretario e del parere espresso dalla suddetta Commissione, entro 75 giorni dalla data di deposito presso gli uffici comunali delle firme autenticate.
- 11. Non possono essere oggetto di referendum materie che hanno già costituito argomento di consultazione referendaria nel triennio precedente.
- 12. Non è ammesso il referendum in merito alle seguenti questioni di competenza comunale:
- a) atti inerenti la tutela di minoranze etniche e religiose;
 - b) atti relativi a rette e tariffe, imposte e tasse;
 - c) bilanci preventivi e consuntivi;
- d) provvedimenti relativi ad acquisti e alienazione di immobili, permute;
 - f) provvedimenti relativi ad appalti e concessioni;
- g) provvedimenti relativi al personale comunale, delle istituzioni, delle aziende speciali;
- h) provvedimenti inerenti elezioni, nomine, designazioni, revoche, decadenze.
- 13. Nel caso siano presentate più richieste di referendum i quesiti referendari possono essere raggruppati. Per ogni anno solare sono consentite un massimo di due consultazioni referendarie.
- 14. La richiesta di referendum ad iniziativa popolare può essere respinta o non accolta esclusivamente per uno dei seguenti motivi:
 - a) insufficienza del numero di firme valide;
 - b) incompetenza comunale in materia;
 - c) incomprensibilità o indeterminatezza del quesito;
- d) recepimento con apposita deliberazione dell'oggetto del quesito;
- e) lesioni di diritti individuali o costituzionalmente garantiti.
- 15. Qualora il referendum sia deciso dal Consiglio Comunale o se di iniziativa popolare sia dichiarato ammissibile dal Consiglio Comunale, la data di effettuazione viene deliberata dalla Giunta secondo quanto stabilito dal Regolamento.
- 16. Le votazioni si svolgono nella sola giornata di domenica dalle ore 8,00 alle ore 22,00.
- 17. Per la disciplina della campagna elettorale si applicano, per quanto compatibili, le norme dei referendum nazionali.
- 18. All'onere finanziario per le spese comportate dal referendum l'Amministrazione Comunale farà fronte con mezzi ordinari di bilancio.
- 19. Il referendum è valido se vi ha preso parte il 50% (cinquanta per cento) + 1 dei residenti nel Comune aventi diritto di voto.
- 20. I competenti organi del Comune, previo pronunciamento del Consiglio Comunale, debbono deliberare in modo motivato sull'oggetto del referendum entro trenta giorni dalla proclamazione del risultato dello stesso.
- 21. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere motivato con apposita deliberazione dal Consiglio Comunale.

22. Il Consiglio Comunale fissa in apposito Regolamento le modalità organizzative della consultazione e tutto quanto – relativamente ai referendum consultivi – non è stato previsto nel presente articolo.

Art. 21 – Il Difensore Civico

- 1. Il Comune istituisce con propria deliberazione la figura del Difensore Civico, al fine della garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione stessa.
- 2. Il compito del Difensore Civico è quello di segnalare anche su istanza di cittadini singoli o associati gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini.

3. Il Difensore Civico può costituirsi parte civile nei casi previsti dall'art. 36 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

4. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale – a maggioranza assoluta dei componenti assegnati – tra i cittadini italiani di provata moralità ed esperienza, che abbiano compiuto i 25 anni e non superato i 70 anni.

5. Per l'istituzione della figura del Difensore Civico il Comune può stipulare apposita convenzione con l'Amministrazione Provinciale, con Consorzi pubblici o con altri

Comuni.

- 6. L'incarico di Difensore Civico è incompatibile con gli incarichi politico-amministrativi pubblici, svolti a qualsiasi livello ed in qualsiasi Ente a partire dai cinque anni precedenti. Si applicano inoltre le incompatibilità previste dalla legge per i componenti il Consiglio Comunale che lo elegge.
- 7. Il Difensore Civico resta in carica per la stessa durata del Consiglio Comunale che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore.
- Può essere revocato con motivata deliberazione da parte del Consiglio Comunale con la maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati; può essere rieletto, ma per non più di una volta.

8. Il Difensore Civico è funzionario onorario ed acquista la figura di pubblico ufficiale con tutti gli effetti di legge.

9. Per le attività del Difensore Civico il Comune mette a disposizione un ufficio opportunamente attrezzato e, almeno a tempo parziale, un impiegato comunale per le funzioni di segreteria.

10. Al Difensore Civico spetta il diritto di conoscere tutti i documenti amministrativi del Comune, ed eventualmente di averne copia, senza alcuna formalità; il tramite tra Difensore Civico ed uffici comunali è comunque il Segretario Comunale.

11. Il Difensore Civico presenta al Sindaco – entro il 31 gennaio di ogni anno – una relazione scritta, illustrativa dell'attività svolta sull'anno precedente e le sue eventuali proposte per la rimozione di abusi, disfunzioni e carenze. Detta relazione viene discussa dal Consiglio Comunale e pubblicizzata mediante affissione all'Albo Pretorio.

12. L'eventuale indennità di carica del Difensore Civico deve essere stabilita con deliberazione della Giunta Comunale.

Capo IV Le attribuzioni degli organi

Art. 22 – Organi del Comune

- 1. Gli organi del Comune, in conformità alla legge 8 giugno 1990, n. 142, coordinata con le integrazioni e le modifiche introdotte dalla Legge 25 marzo 1993, n. 81, sono:
 - a) Il Consiglio Comunale;
 - b) La Giunta Comunale;
 - c) Il Sindaco.

Art. 23 - Il Consiglio comunale: poteri

- 1. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
 - 2. Il Consiglio Comunale rappresenta la collettività co-

munale, determina, sulla base della proposta del Sindaco, gli indirizzi generali di governo del Comune e ne controlla l'attuazione.

- 3. Adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle leggi statali e regionali, dal presente Statuto e dai Regolamenti.
- 4. Non può delegare l'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari.
- 5. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

Art. 24 – Le competenze del consiglio comunale

- 1. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali, nonché a quelli espressamente attribuitigli da leggi statali o regionali:
 - a) Organizzazione istituzionale dell'Ente:
 - 1) statuto
 - istituzioni degli organi di partecipazione, loro compiti e norme di funzionamento
 - 3) convalida dei Consiglieri eletti
 - 4) costituzione delle Commissioni di indagine sulle attività dell'Amministrazione
 - costituzione delle Commissioni consiliari consuntive;
 - b) Esplicazione dell'autonomia giuridica:

1) regolamenti comunali

- disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi
- 3) istituzione e ordinamento dei tributi
- 4) elezione del Difensore Civico;

c) Indirizzo dell'attività:

1) indirizzi generali di governo

- 2) relazioni previsionali e programmatiche
- programmi di opere pubbliche e relativi progetti e piani finanziari
- 4) bilanci annuali e previsionali e relative variazioni
- 5) piani territoriali ed urbanistici, i piani particolareggiati e piani di recupero, programmi annuali e pluriennali per l'attuazione dei predetti piani urbanistici e deroghe ai piani ed ai programmi

6) pareri sulle dette materie

- indirizzi da osservare dalle aziende pubbliche e dagli Enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- d) Organizzazione interna dell'Ente:
- 1) ordinamento degli uffici e dei servizi
- 2) piante organiche e loro variazioni
- 3) assunzione diretta dei pubblici servizi
- 4) concessione dei pubblici servizi
- 5) costituzione di istituzioni
- 6) costituzione di aziende speciali e loro statuti
- 7) indirizzi operativi per le aziende e istituzioni
- 8) regolamenti di organizzazione
- affidamento a terzi di attività o servizi mediante convenzione;
- e) Organizzazione esterna dell'Ente
- convenzioni tra Comuni, con la Provincia e altri Enti pubblici
- costituzione e modificazioni di consorzi ed altre forme associative e di cooperazione, Unioni di Comuni ed accordi di programma
- definisce gli indirizzi per le nomine e le designazioni dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservata dalla Legge;
- f) Gestione ordinaria e straordinaria:
- acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni non previste espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che comunque non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenze della Giunta, del Segretario o di altri funzionari.

- 2) partecipazione a società di capitali
- 3) contrazioni di mutui
- 4) emissione dei prestiti obbligazionari
- spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- g) Controllo dei risultati di gestione:
- conti consuntivi e verifica della efficacia ed efficienza della gestione
- 2) elezione del Revisore del Conto.

Art. 25 - Gruppi consiliari

1. Il Regolamento disciplina la costituzione dei gruppi consiliari, la modalità di convocazione dei Capigruppo, nonché l'istituzione della Conferenza dei Capigruppo e le relative attribuzioni.

Art. 26 – Commissioni consiliari

- 1. In seno al Consiglio Comunale, possono essere istituite Commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione, nonché Commissioni permanenti, con funzioni referenti e consultive, secondo le previsioni del Regolamento.
- 2. Il Regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la composizione, nel rispetto del criterio proporzionale dei gruppi consiliari. Può essere previsto un sistema di rappresentanza plurima o per delega.
- 3. I componenti le commissioni sono designati dai gruppi in modo da assicurare comunque la rappresentanza di ciascun gruppo.
- 4. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
- 5. Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

Art. 27 - Diritti, poteri e obblighi dei Consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle loro aziende, istituzioni o Enti dipendenti tutte le notizie e le informazioni come pure tutti gli atti pubblici utili all'espletamento del proprio mandato.

Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla Legge.

- 2. I Consiglieri comunali hanno diritto di notizia su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno, inoltre, diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e ogni altra istanza di sindacato ispettivo. Il Sindaco o gli Assessori da esso delegato, debbono rispondere entro 30 giorni. Le modalità di presentazione di tali atti e delle relative risposte, sono definite dal Regolamento per il funzionamento degli Organi collegiali.
- 3. Un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune può richiedere al Sindaco la convocazione del Consiglio Comunale indicando i motivi e le questioni alla base della richiesta.
- 4. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a 20 giorni inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
- Ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso Enti ed Istituzioni dipendenti o sottoposte al controllo ed alla vigilanza dei relativi Comuni.

Art. 27-bis – Dimissioni, surrogazione e supplenza dei Consiglieri Comunali

- 1. Nel Consiglio Comunale il seggio che durante il quadriennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto e sino all'esaurimento della lista stessa.
 - 2. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presen-

tate dal consigliere medesimo ai rispettivi Consigli e nei modi di cui al Regolamento per il funzionamento degli Organi collegiali.

Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio la relativa surrogazione che deve avvenire entro 20 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

3. Nel caso di sospensione di un Consigliere adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti.

La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione.

Qualora sopravvenga la decadenza, si fà luogo alla surrogazione, a norma del comma 1 del presente articolo.

Art. 28 - Regolamento interno

- 1. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio Comunale e della Giunta sono contenute in un Regolamento approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
- 2. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del Regolamento.

Art. 29 - Composizione della Giunta

- 1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da numero due Assessori.
- 2. Possono essere eletti alla carica di Assessore oltre che i Consiglieri comunali, anche cittadini di chiara esperienza tecnica e professionale, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere secondo le leggi vigenti.
- 3. Non possono altresì far parte della Giunta, il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.
- 4. Agli Assessori è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso Enti ed Istituzioni dipendenti o sottoposte al controllo ed alla vigilanza dei relativi Comuni

Art. 30 - Elezione del Sindaco e della Giunta

- 1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni di legge, e diviene membro del Consiglio Comunale con diritto di voto.
- 2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il ViceSindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.
- 3. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
- 4. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata, per appello nominale, dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Comunale.
- 5. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.

Se la mozione viene approvata, si procede alla scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

- 6. La prima convocazione del Consiglio Comunale è disposta dal Sindaco neoeletto entro 10 giorni dalla sua proclamazione e deve tenersi entro il termine di 10 giorni.
- 7. Le dimissioni dei singoli Assessori sono comunicate dal Sindaco al Consiglio nella prima seduta utile, unitamente alla nomina del nuovo Assessore in sostituzione del dimissionario.

Art. 31 – Le competenze della Giunta

- 1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e opera attraverso deliberazioni collegiali. Svolge attività propositiva e di impulso verso il Consiglio.
- 2. La Giunta Comunale è organo di gestione e di attuazione degli indirizzi generali di governo del Comune.

3. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza.

4. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale.

5. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al

Consiglio Comunale.

- 6. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che la legge non riserva al Consiglio e che non rientrano nelle competenze di legge o statutarie del Sindaco, del Segretario comunale o dei funzionari.
- 7. La Giunta riferisce almeno una volta all'anno al Consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

Art. 32 - Il Sindaco: funzioni e poteri

- 1. Il Sindaco è l'Organo responsabile dell'amministrazione del Comune. È il legale rappresentante dell'Ente. È Capo dell'Amministrazione e Ufficiale di Governo per i servizi di competenza statale.
- 2. Il Sindaco e il Consiglio Comunale durano in carica 4 anni. La loro elezione, il numero dei Consiglieri, la loro posizione giuridica sono regolati dalla Legge.
- 3. Nei casi previsti dalla Legge, il Sindaco, o chi ne fa legalmente le veci, esercita le funzioni di ufficiale di Governo.
- 4. Il Sindaco, inoltre, esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi, secondo le modalità previste dalle leggi stesse e del presente statuto.
- 5. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 il Sindaco si avvale degli Uffici Comunali.
- 6. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, ed entro i termini di Legge, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il Comitato Regionale di Controllo, adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'art. 48 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
- 7. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità e i criteri stabiliti dall'art. 51 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 nonché dallo Statuto e Regolamento comunale.

Art. 33 – Il Sindaco: competenze

- 1. Il Sindaco, in qualità di Organo responsabile dell'amministrazione del Comune:
- a) convoca e presiede il Consiglio Comunale e la Giunta, ne fissa l'ordine del giorno e ne determina giorno e ora dell'adunanza;
- b) controlla il funzionamento collegiale della Giunta e la collaborazione della stessa nell'attuazione degli indirizzi generali di governo proposti dal Sindaco e approvati dal Consiglio Comunale, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori;
- c) nomina il Vice Sindaco che sostituirà il Sindaco in caso di impedimento temporaneo o di assenza, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi di legge;
- d) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli Uffici Comunali;
 - e) indice i referendum comunali;
 - f) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e

regionali attribuite o delegate al Comune e ne riferisce al Consiglio;

g) ha la rappresentanza in giudizio del Comune;

h) cura l'osservanza dei Regolamenti; i) rilascia attestati di notorietà pubblica;

l) sospende nei casi previsti dalla legge o dal Regolamento i dipendenti del Comune;

m) conclude gli accordi di programma di cui all'art.

della legge 8 giugno 1990, n. 142;

n) esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni con gli strumenti predisposti dalle leggi statali e regionali;

o) adempie alle altre attribuzioni conferitegli dal pre-

sente Statuto e dalle leggi.

3. Al Sindaco è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso Enti ed Istituzioni dipendenti o sottoposti al controllo e alla vigilanza dei relativi Comuni.

Art. 33-bis – Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.

Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Con-

3. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché delle rispettive Giunte.

Art. 34 - Il Vicesindaco

1. Il Vicesindaco è l'Assessore che a tale funzione viene designato dal Sindaco.

2. Il Vicesindaco ha il compito di sostituire il Sindaco,

qualora quest'ultimo sia impedito o assente.

3. In caso di assenza od impedimento del Vicesindaco le funzioni sostitutive del Sindaco saranno esercitate dall'altro Assessore.

Capo V Ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici

Art. 35 – Organizzazione degli uffici e del personale

- 1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione e la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
 - 2. Compete al Consiglio Comunale:
- a) approvare la Pianta Organica del Personale in base ai criteri di efficienza e razionalizzazione dei costi e con predeterminazione dei carichi di lavoro;
- b) approvare il Regolamento Organico del personale che deve disciplinare le modalità di accesso del rapporto di impiego, le cause di cessazione e le garanzie dei dipendenti relative all'esercizio dei diritti fondamentali;

c) approvare il Regolamento per il funzionamento degli Organi e degli Uffici e per l'esercizio delle funzioni.

- 3. Tali atti e tutta l'attività relativa all'organizzazione degli uffici e del personale si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di verifica dei risultati della gestione alle direttive generali impartite spettano agli Organi di Governo mentre la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo è attribuita al Segretario Comunale e ai funzionari responsabili.
- 4. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il Regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità di cui all'art. 2229 del

codice civile, oppure di altro valore in base all'art. 2222 dello stesso codice.

5. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale sono disciplinati da accordi collettivi nazionali di lavoro, stipulati in base alla vigente normativa.

6. Il personale che intende assumere qualsiasi carica o incarico esterni all'amministrazione dell'Ente è tenuto a

chiedere preventiva autorizzazione.

7. È istituita la Commissione di disciplina, composta dal Sindaco o da un suo delegato che la presiede, dal Segretario Comunale e da un dipendente designato dal personale dell'Ente, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

Art. 36 – Il Segretario Comunale

- 1. Il Comune ha un Segretario titolare, funzionario statale, iscritto in apposito albo nazionale territorialmente articolato.
- 2. La legge dello Stato regola l'intera materia relativa al Segretario Comunale.
- 3. Îl Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, sovrintende e coordina lo svolgimento dell'attività degli uffici, cura l'attuazione dei provvedimenti, è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, provvede ai relativi atti esecutivi e partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio curando la redazione dei prescritti verbali.
- 4. Il Segretario ha la responsabilità gestionale per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi politici dell'Ente e adotta, con le modalità del Regolamento per il funzionamento degli Organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni, le determinazioni di competenza e che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno. In particolare:
- a) determina nell'ambito dei criteri generali di organizzazione degli uffici, l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro, nonché l'orario di servizio, informandone le Organizzazioni Sindacali;
- b) adotta gli atti di gestione del personale e provvede all'attribuzione dei trattamenti economici accessori secondo quanto stabilito dai contratti collettivi di lavoro;
- c) coordina le attività dei responsabili dei procedimenti individuati in base alla legge 7 agosto 1990 n. 241;
- d) richiede direttamente pareri agli Organi consultivi dell'Amministrazione;
- e) esercita poteri di spesa per quanto di competenza, nonché poteri di gestione inerenti alla attuazione dei progetti predisposti dagli Organi di governo. È data facoltà al Segretario conferire la competenza per particolari determinazioni ai dipendenti apicali che ricoprano posti in pianta organica, per il cui accesso dall'esterno è previsto il possesso del diploma di laurea.
- 5. Spettano inoltre al Segretario la presidenza delle commissioni di gara e di concorso, la responsabilità sulle procedure d'appalto e di concorso e, con le modalità stabilite dal Regolamento, la stipulazione dei contratti.
- 6. Qualora il Segretario risulti parte contraente nella stipula di un contratto, il medesimo deve essere rogato da un notaio designato dall'Amministrazione.
- 7. Il Segretario è direttamente responsabile, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

Art. 37 – I pareri

- 1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile all'addetto all'Ufficio interessato, nonché al responsabile della Ragioneria.
- 2. Tali pareri preliminari sono fatti propri dal Segretario comunale che ne risponde nei limiti delle sue competanza.
- 3. Il Segretario, infine, esprime il parere complessivo sulle proposte di deliberazione, sotto il profilo della legittimità dell'atto.
 - 4. Il parere sulla legittimità della deliberazione deve es-

sere espresso dal Segretario anche quando è direttamente interessato, avendo egli solo l'obbligo di astenersi dal partecipare alla discussione dell'oggetto.

Art. 38 – I servizi pubblici locali

- 1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione di servizi pubblici indirizzati alla comunità locale ed il cui obiettivo sia quello di promuovere lo sviluppo economico e civile e di realizzare fini sociali.
- 2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla Legge.
- 3. Il Comune può gestire i servizi pubblici sia in economia, sia attraverso le seguenti forme di gestione:
- a) convenzioni apposite tra Comune e Provincia oppure con altri Comuni;
- b) consorzi appositi tra Comune e Provincia, oppure con altri Comuni;
 - c) istituzioni per la gestione di servizi sociali;
 - d) concessione a terzi;
 - e) aziende speciali;
- f) società per azioni a prevalente capitale pubblico locale.
- 4. Le decisioni sulle modalità di gestione dei servizi pubblici spettano sempre al Consiglio Comunale.

Art. 39 – Le Convenzioni

- 1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, il Comune può stipulare con altri Comuni oppure con la Provincia, o con altri Enti Pubblici, apposita convenzione.
- 2. La convenzione deve stabilire i fini, la durata, la forma di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
- 3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera, lo Stato o la Regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria, previa statuizione di un disciplinare tipo.

Art. 40 – I Consorzi

- 1. Il Comune, per la gestione associata di uno o più servizi, può costituire un Consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali, in quanto compatibili. Al Consorzio possono partecipare altri Enti pubblici, ivi comprese le Comunità Montane, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.
- 2. A tal fine il Consiglio approva, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, una convenzione ai sensi dell'articolo 39 del presente Statuto, unitamente allo statuto del Consorzio.
- 3. Analoga deliberazione sarà adottata dagli altri Comuni aderenti al Consorzio.
- In particolare, la convenzione deve prevedere la trasmissione agli Enti aderenti degli atti fondamentali del Consorzio.
- 5. L'Assemblea del Consorzio è composta dai rappresentanti degli Enti associati nella persona del Sindaco o di un suo delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.
- 6. L'Assemblea elegge il Consiglio di Amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.
- 7. Tra gli stessi Comuni e Province non può essere costituito più di un Consorzio.
- 8. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello stato può prevedere la costituzione di Consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi; la stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi regionali.

Art. 41 – Istituzioni

1. Il Consiglio Comunale, per l'esercizio di servizi sociali che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto, contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino:

a) i costi dei servizi;

b) le forme di finanziamento;

c) le dotazioni di beni immobili e mobili.

2. Organi dell'Istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

3. Il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione, in numero di quattro, sono eletti a scrutinio segreto dal Consiglio Comunale; per i componenti il Consiglio di Amministrazione il voto è limitato ad una preferenza.

4. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione d'intesa con la Giunta Comunale.

- 5. Le incompatibilità, le modalità di funzionamento degli organi, le finalità e gli indirizzi della Istituzione, nonché gli atti da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale sono stabiliti dal Regolamento istitutivo dell'Istituzione stessa.
- 6. L'Istituzione informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e ha l'obbligo del pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti; all'Istituzione è esteso il controllo del Revisore del Conto del Comune.
- 7. Il Presidente riferisce semestralmente al Consiglio Comunale sull'attività dell'Istituzione.

Art. 42 – Azienda speciale

- 1. Per la gestione di servizi di rilevanza economica e imprenditoriale il Comune può istituire una o più Aziende Speciali, dotate di propri Statuti approvati dal Consiglio Comunale.
- 2. Organi dell'Azienda sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
- 3. Il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione, in numero di quattro, sono eletti a scrutinio segreto dal Consiglio Comunale; per i componenti il Consiglio di Amministrazione il voto è limitato ad una prefe-
- 4. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione d'intesa con la Giunta Comunale.
- 5. Le incompatibilità, le modalità di funzionamento degli organi, la composizione e le attribuzioni del Collegio dei Revisori, le finalità e gli indirizzi dell'Azienda nonché gli atti da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale, sono stabiliti dallo Statuto dell'Azienda.
- 6. Il Presidente riferisce semestralmente al Consiglio Comunale sull'attività dell'Azienda Speciale.

Art. 43 – Revoca

- 1. Il Presidente ed i singoli componenti del Consiglio di Amministrazione di Aziende Speciale ed Istituzioni possono essere revocati - su proposta motivata del Sindaco, della Giunta o di un quinto dei Consiglieri assegnati dal Consiglio Comunale che provvede contestualmente alla loro sostituzione.
- 2. Il Direttore di Aziende Speciali ed Istituzioni può essere revocato dalla Giunta secondo le modalità stabilite dallo Statuto delle Aziende e dal Regolamento delle Istitu-
- 3. Il Consiglio Comunale e la Giunta possono esercitare il potere di revoca nei confronti di propri rappresentanti negli Enti, provvedendo contestualmente alla loro sostituzione.

Art. 44 - Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, Province e Regioni, può essere definito un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il funzionamento ed ogni altro connesso adempimento.

- 2. L'iniziativa è assunta dal soggetto pubblico che ha l'interesse primario o prevalente all'opera o all'intervento.
- 3. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

4. Per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma, il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco convoca una conferenza tra rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

5. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Presidente della Regione o del Presidente della Provincia o del Sindaco ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale

della Regione.

L'accordo, qualora adottato con decreto del Presidente della Regione, produce gli effetti dell'intesa di cui all'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del Comune interessato.

- 6. Ove l'accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.
- 7. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo statuto.
- 8. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal Presidente della Regione o dal Presidente della Provincia o dal Sindaco e composto da rappresentanti degli Enti locali interessati, nonché dal Commissario del Governo nella regione o dal Prefetto nella provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni statali o Enti pubblici nazionali.
- 9. La disciplina di cui al presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza delle Regioni, delle Province o dei Comuni.

Art. 45 – Unione di Comuni

- 1. In previsione di una fusione con uno o più Comuni vicini, appartenenti alla stessa Provincia, ciascuno con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, può essere costituita una Unione di Comuni per l'esercizio di una pluralità di funzioni e servizi.
- 2. Può anche far parte dell'Unione un solo Comune con popolazione fra i 5.000 e i 10.000 abitanti.
- 3. L'atto costitutivo ed il Regolamento dell'Unione sono approvati con unica deliberazione dei singoli Consigli Comunali, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
- 4. Sono organi dell'Unione il Consiglio, la Giunta ed il Presidente. Tali organi sono eletti secondo le norme di legge relative ai Comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'Unione.
- Il Regolamento può prevedere che il Consiglio sia espressione dei Comuni partecipanti all'Unione e ne disciplina
- 5. Il regolamento dell'Unione contiene l'indicazione degli organi e dei servizi da unificare, nonché le norme relative alle finanze dell'Unione ed ai rapporti finanziari con
- 6. Entro dieci anni dalla costituzione dell'Unione deve procedersi alla fusione, a norma dell'art. 11 della legge 8 giugno 1990, n. 142. In tal caso, qualora la legge regionale lo preveda, sarà istituito il Municipio secondo quanto previsto dall'art. 12 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Qualora non si pervenga alla fusione, l'Unione è sciolta.

7. All'unione di Comuni competono le tasse, le tariffe e

i contributi sui servizi dalla stessa gestiti.

8. Le Regioni promuovono le Unioni di Comuni ed a tal fine provvedono all'erogazione di contributi aggiuntivi a quelli normalmente previsti per i singoli Comuni.

9. In caso di erogazione di contributi aggiuntivi, dopo

dieci anni dalla costituzione, l'Unione di Comuni viene costituita in Comune con legge regionale, qualora la fusione non sia stata deliberata prima di tale termine su richiesta dei Comuni dell'Unione.

Capo VI Collaborazione tra Comune e Provincia

Art. 46 – I principi di collaborazione

- 1. Il Comune attua le disposizioni della legge regionale che disciplina la cooperazione dei Comuni e della Provincia, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile della propria comunità.
- 2. Il Comune e la Provincia, congiuntamente, concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvedono, per quanto di loro competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
- 3. Il Comune con la collaborazione della Provincia può ove lo ritenga utile e necessario sulla base di programmi della Provincia stessa attuare attività e realizzare opere di rilevante interesse anche ultracomunale nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale che in quello culturale e sportivo.
- 4. Per la gestione di tali attività ed opere, il Comune, d'intesa con la Provincia, può adottare le forme gestionali dei servizi pubblici previste dal presente Statuto.
- 5. Le convenzioni regolanti tali servizi pubblici e contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 47 – La collaborazione alla programmazione

- 1. Il Comune può formulare annualmente, in sede di approvazione del bilancio di previsione, motivate proposte alla Provincia ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione, in ottemperanza alla legge regionale.
- 2. Le proposte del Comune sono avanzate nell'ambito dei programmi pluriennali, sia di carattere generale che settoriale, che la Provincia promuove ai fini di coordinamento.

Capo VII Finanza e controllo di gestione

Art. 48 – Autonomia finanziaria

- 1. L'autonomia finanziaria riconosciuta al Comune si esercita in attuazione di specifiche norme di legge.
- 2. Gli amministratori del Comune acquisiscono ed utilizzano le risorse razionalmente ed efficientemente, per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Consiglio Comunale.
- 3. Le attività del Comune sono svolte secondo criteri di produttività, economicità ed efficienza.

Art. 49 - Controlli di gestione

- 1. Sulle attività del Comune si esercitano i controlli finanziari ed economici.
- 2. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.
- 3. Il controllo finanziario ha come fine il riscontro dell'equilibrio finanziario della gestione ed il rispetto dei limiti di spesa previsti dal bilancio.
- 4. Il controllo economico ha come fine la valutazione dell'efficienza della spesa ed è strumento di verifica dell'andamento gestionale.
- 5. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione economico-fi-

nanziaria dell'ente. È facoltà del Consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri o proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

6. Per i controlli finanziari ed economici la Giunta ed il Consiglio Comunale si avvalgono del Revisore del Conto oltre che del Segretario Comunale.

Art. 50 - Servizio di tesoreria

- 1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che provvede:
- a) alle riscossioni di tutte le entrate di pertinenza comunale versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
- b) al pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti dello stanziamento di bilancio e dei fondi di cassa disponibili.
- 2. I rapporti tra il Comune ed il tesoriere sono regolati dal Regolamento di contabilità di cui all'art. 59, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
- 3. L'incarico di tesoriere è incompatibile con quello di dipendente. Il tesoriere non può essere parente o affine entro il secondo grado del Sindaco, degli Assessori, dei Consiglieri comunali, del Segretario Comunale.

Art. 51 – Contabilità

- 1. La contabilità ha per oggetto la rilevazione dei costi del personale, dei beni e servizi, degli interessi passivi e delle spese, aventi corrispondente entrata con vincolo di destinazione attribuiti ai singoli centri di costo.
- 2. La Giunta Comunale determina il piano dei centri di costo ed emana apposite direttive per la raccolta, l'elaborazione e la rilevazione dei costi.
- 3. Il responsabile dei servizi, sotto la direzione del Segretario, effettua la valutazione dei progetti da realizzarsi ed accerta la relativa corrispondenza al programma nonché ai tempi tecnici di realizzazione del singolo progetto rispetto a quelli programmati.

Art. 52 – Demanio e patrimonio

1. Il Comune ha un proprio demanio e patrimonio in conformità di legge.

Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari secondo le norme stabilite dal Regolamento sull'amministrazione del patrimonio.

Art. 53 - Verifica dell'efficienza ed efficacia

- 1. Al fine di consentire valutazioni sull'efficienza e sull'efficacia dei servizi svolti e confronti con realtà omogenee, la Giunta determina a consuntivo gli indici di efficienza e di efficacia relativi ai servizi.
- 2. In caso di difformità dei dati rilevati rispetto a quelli di realtà omogenee la Giunta è tenuta a comunicare al Consiglio i provvedimenti adottati per il ripristino della conformità.

Art. 54 - Revisore del Conto

- 1. Il Consiglio Comunale provvede, a maggioranza dei Consiglieri assegnati, alla nomina del Revisore del Conto, scelto tra i professionisti iscritti all'Albo dei Ragionieri o all'Ordine dei Dottori Commercialisti ovvero al Ruolo dei Revisori ufficiali dei conti.
- 2. Il Revisore del Conto dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta.
- 3. Non è eleggibile alla carica di Revisore del Conto:
- a) chi è stato Amministratore del Comune nell'ultimo triennio:
- b) chi ha rapporti di prestazione d'opera retribuibile dal Comune o da Aziende o Istituzioni soggette a controllo del Comune;
- c) chi è parente o affine entro il 4º grado con i membri della Giunta o del Consiglio o degli Amministratori delle Aziende o Istituzioni controllate dal Comune;
 - d) l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato con-

dannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.

- 4. Le cause di incompatibilità alla carica di Revisore del Conto possono essere fatte valere da chiunque vi abbia interesse.
- 5. L'incompatibilità cessa qualora entro 15 giorni dalla contestazione il professionista provveda a far cessare la causa. Diversamente il Consiglio Comunale, con provvedimento motivato, dichiara la sussistenza della incompatibilità e revoca l'incarico di Revisore del Conto.
 - 6. Il Revisore del Conto provvede:
- a) a collaborare con il Consiglio Comunale nella sua funzione di indirizzo e di controllo;
- b) a controllare l'amministrazione del Comune, ad accertare la regolare tenuta della contabilità, a verificare che alle risultanze di questa corrispondano il bilancio di previsione ed il conto consuntivo;
- c) ad accertare che tutte le appostazioni del bilancio e del conto consuntivo siano state determinate in conformità alle vigenti norme di legge ed al Regolamento di contabilità;
- d) a controllare, almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa e l'esistenza di valori o titoli di proprietà; le risultanze delle verifiche trimestrali sono trasmesse entro 10 giorni al Sindaco ed al Segretario, i quali possono chiedere al Revisore del Conto chiarimenti ed ulteriori informazioni;
- e) a presentare relazione scritta alla Giunta Comunale, nel luglio di ogni anno, sull'andamento della gestione, formulando proposte tendenti al miglioramento dei risultati ed a una maggior efficienza, produttività ed economicità della gestione;
- f) a presentare relazione scritta alla Giunta entro il 30 settembre di ogni anno sull'andamento del bilancio di competenza nonché sulla realizzazione dei residui;
- g) a formulare proposte atte a prevenire eventuali disavanzi di gestione.
- 7. Il Revisore è responsabile della verità delle attestazioni rilasciate e deve adempiere al suo dovere con la diligenza del mandatario (art. 1710 del codice civile).
- 8. Può, in qualsiasi momento lo ritenga opportuno, tramite il Segretario Comunale, procedere ad atti di controllo; ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio Comunale, dandone comunicazione al Sindaco, al Segretario Comunale ed ai Capigruppi Consiliari; il Sindaco è in tal caso tenuto a riunire il Consiglio Comunale entro il termine di venti giorni.
- 9. Nell'ambito dell'esercizio delle attribuzioni di impulso e proposte il Revisore può:
- a) suggerire parametri e metodi per migliorare le forme di controllo economico della gestione;
- b) dare valutazioni e giudizi sulla scelta delle fonti ipotizzate per la copertura finanziaria delle spese di investimento e sulla struttura dei piani finanziari;
- c) dare valutazioni circa le modalità di calcolo delle tariffe dei servizi.
- 10. Gli accertamenti ed i rilievi del Revisore devono essere registrati in un apposito libro dei verbali.
- 11. Il Revisore del Conto cessa dall'incarico per dimissioni, morte, decadenza o revoca. La revoca è pronunciata dal Consiglio Comunale solo per giusta causa o per incompatibilità.

Capo VIII L'attività normativa

Art. 55 - Ambito di applicazione dei regolamenti

- 1. I regolamenti, di cui all'art. 5 della legge 8 giugno 1990 n. 142, incontrano i seguenti limiti:
- a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con leggi e regolamenti statali e regionali e con il presente statuto;
 - b) la loro efficacia è limitata nell'ambito comunale;

- c) non possono contenere norme a carattere particolare;
- d) non possono avere efficacia retroattiva, salvi i casi di deroga espressa, motivata da esigenze di pubblico interesse:
- e) non sono abrogati che da regolamenti posteriori per dichiarazione espressa dal Consiglio Comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché il nuovo regolamento regola l'intera materia già disciplinata dal regolamento anteriore.
- 2. Spetta al Sindaco adottare le ordinanze per l'applicazione dei regolamenti.

Art. 56 - Procedimento di formazione dei regolamenti

- 1. L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta ad un quinto dei Consiglieri comunali, alla Giunta Comunale ed ai cittadini ai sensi delle disposizioni indicate nel presente Statuto.
- 2. I regolamenti sono adottati dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 32, comma 2, lett. a) della legge 8 giugno 1990 n. 142, fatti salvi i casi in cui la competenza è attribuita direttamente alla Giunta Comunale dalla legge.
- 3. I Regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio: una prima, che consegue l'adozione della deliberazione approvativa, in conformità all'art. 47, comma 1, legge 8 giugno 1990 n. 142, una seconda, da effettuarsi, per la durata di 15 giorni, dopo i prescritti controlli, approvazioni od omologazioni.
- 4. I regolamenti di cui al presente statuto devono essere adottati entro un anno dall'entrata in vigore del medesimo.

Capo IX Norme finali e transitorie

Art. 57 - Deliberazione dello Statuto

- 1. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati.
- 2. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, la violazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 58 – Modifiche dello Statuto

- 1. Le disposizioni relative all'approvazione si applicano anche alle modifiche statutarie.
- 2. Le modifiche allo Statuto possono essere proposte al Consiglio dalla Giunta o da un quinto dei consiglieri assegnati. Il Sindaco cura l'invio a tutti i Consiglieri delle proposte di modifica e dei relativi allegati almeno 30 giorni prima della seduta nella quale le stesse verranno esaminate.

Art. 59 – Entrata in vigore

- 1. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Regionale.
- 2. Con l'entrata in vigore dello Statuto cessa l'applicazione delle norme di cui all'articolo 59, comma 2, della legge 142/90.
- 3. Fino all'adozione dei Regolamenti previsti dalla legge 142/90 e dallo Statuto (esclusi il Regolamento di contabilità ed il Regolamento per la disciplina dei contratti) restano in vigore le norme dei Regolamenti adottati dal Comune secondo la precedente legislazione, purché risultino compatibili con quanto dispongono la legge n. 142/90 e lo Statuto.